

**SISTEMA INTEGRATO DI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
E MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AI SENSI
DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

ALLEGATO E

-

**PARTE SPECIALE 2
REATI SOCIETARI**

Nord Milano Ambiente S.p.A.

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

INDICE

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

- A. I reati di cui all'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del presente Modello
- C. Le aree a rischio e a supporto reato
- D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
 - D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali
 - D.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale
 - D.3 Tutela del capitale sociale
 - D.4 Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione
- E. Compiti dell'organismo di vigilanza

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/2001

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano *“commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Da ultimo, l'art. 55 del D. Lgs. 19/2023, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”*, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, nell'art. 25-ter del Decreto il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023).

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni (con la precisazione che in relazione all'attività tipica della Società, alcuni dei reati sopra richiamati, non paiono allo stato astrattamente ipotizzabili):

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (arti. 2621-bis, c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)

Si omette il testo dell'articolo in quanto non applicabile a Nord Milano Ambiente.

In linea generale, è opportuno precisare che tali articoli si riferiscono, fra l'altro, al bilancio annuale ed a quelli infrannuali, che rappresentano indubbiamente i documenti più complessi, che più facilmente si prestano a "manipolazioni".

Le norme sono state oggetto di profonde modifiche con la L. n. 69/2015, la quale ha sostituito il testo degli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori; attualmente: false comunicazioni sociali delle società quotate) ed introdotto ipotesi di minore gravità dei fatti di cui all'art. 2621 - art. 2621-bis -.

La sostituzione del testo dell'art. 2621 ha determinato la trasformazione della fattispecie contravvenzionale prevista dalla norma previgente in delitto punito con la pena della reclusione, mentre è rimasta inalterata la natura di reato di pericolo della fattispecie. A parte le modifiche afferenti all'elemento oggettivo del reato, che sono oggetto di controversa interpretazione, altre, di minore rilevanza, riguardano l'elemento soggettivo che è pur sempre quello del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato è realizzabile con due modalità esecutive di condotta distinte ed alternative: l'una attiva, costituita dall'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; l'altra prevalentemente di natura omissiva, integrata in quanto tale dalla mancata indicazione di fatti quali quelli sopra indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge, pur essendone presupposta, come segnalato in dottrina, una componente attiva della condotta, individuabile nella redazione di un documento in cui la menzione di tali fatti sia taciuta. La condotta deve essere, inoltre, idonea a trarre in inganno i destinatari.

Ciò posto, è bene precisare che le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità, la trasparenza e la completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'ente.

Quanto alle modalità attuative dei reati oggetto di analisi, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei destinatari del presente Modello:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- acquisto di proprie azioni mediante la corresponsione ai soci di un prezzo superiore rispetto al reale valore delle azioni stesse;

- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

(si omette il comma tre)

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma ed un delitto configurato come reato di danno nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci, al secondo comma.

Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte dei Soci o degli altri organi sociali nei casi previsti dalla legge, mediante l'occultamento o mediante artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo articolo 2627, c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente

tipizzate¹, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che dolosamente ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. È esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)².

Deve essere segnalato che il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

In relazione all'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 alla Società, poiché il reato in esame deve essere commesso nel suo interesse, tale fattispecie sembra non ricorrere nella maggior parte dei casi, in quanto generalmente le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono (azioni o) quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono dolosamente operazioni sulle (azioni o) quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

¹ Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

² In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva *ex* articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-ter, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

L'articolo 2628, c.c., configura (tanto con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, quanto a quella del secondo comma) un reato di danno, che si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio corrispondente dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle quote, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Lo scopo perseguito dalla norma oggetto di esame è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Proprio per tale ragione, ai fini della configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le condotte descritte sia consequenzialmente connesso il “danno ai creditori”. Si tratta, infine, di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

In virtù del richiamo all'art. 2391 c.c., la disposizione in esame prende in considerazione ogni interesse di cui l'amministratore è portatore in una determinata operazione e non soltanto quello in conflitto con l'interesse sociale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di (azioni o) quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di (azioni o) quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato, punito a titolo di dolo generico, si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di (azioni o) quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di (azioni o) quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Durante la fase di liquidazione, i creditori sociali hanno il diritto di essere soddisfatti prima dei soci, in quanto devono essere tutelati da eventuali operazioni che potrebbero ridurre l'effettiva disponibilità patrimoniale della società. In quest'ottica, il delitto in esame punisce a titolo di dolo generico i liquidatori qualora ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o prima dell'accertamento delle somme necessarie a soddisfarli.

L'interesse protetto dalla norma consiste nella necessità di tutelare i creditori in caso di liquidazione.

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

L'accantonamento consiste nel deposito delle somme necessario a soddisfare i potenziali creditori presso un garante.

Il delitto è realizzabile dai liquidatori della società e dagli amministratori giudiziari, salvo che i soci procedano direttamente alla ripartizione dell'attivo, assumendo di fatto la funzione di liquidatori.

Il delitto si consuma qualora venga arrecato un effettivo pregiudizio anche ad un solo creditore.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nell'interesse dei soci alla formazione di maggioranze assembleari frutto del libero consenso. Soggetto attivo del reato è chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione delle maggioranze.

La maggioranza assembleare deve formarsi per effetto della condotta illecita, pertanto, ai fini dell'accertamento del reato in esame, diviene determinante che la maggioranza venga a mancare, qualora si deducano i voti illecitamente conseguiti.

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;

- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera e la loro astensione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La consumazione di tale reato non richiede la verifica dell'effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

Corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,

nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.

Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, che può consistere in un'azione o in un'omissione, è da individuarsi nella condotta *contra legem* posta in essere dal soggetto o dai soggetti attivi, che in seguito alla sollecitazione, dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le novità più rilevanti rispetto alla previgente disciplina riguardano sostanzialmente due aspetti: (i) l'estensione del novero dei soggetti attivi anche a tutti quei soggetti che esercitano “funzioni direttive” diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma; e (ii) l'eliminazione del “documento alla società” quale elemento tipico della fattispecie, cui consegue, pertanto, l'irrilevanza del danno patito dalla società (il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà).

Ai sensi del 3° comma dell'art. 2635 c.c., soggiace alle medesime pene previste al comma 2, anche il soggetto cd. “corruttore” che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al comma 1.

In aggiunta a quanto sopra, il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato, l'art. 2635-bis, ai sensi del quale viene estesa la rilevanza penale anche all'istigazione alla corruzione, per cui soggiace alla medesima pena, ridotta di un terzo, anche chiunque offre o promette denaro o utilità non dovuti affinché compia od ometta un certo atto, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”)

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 [ossia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, rilasciato, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, dal notaio, n.d.r.], forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente

paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo prevede le sanzioni:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621- <i>bis</i> c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)	Da 150 a 300 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- <i>bis</i> c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Formazione fittizia di capitali (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	Da 200 a 400 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, *“Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

Aree a rischio reato:

1. Amministratore Unico;
2. Direttore Tecnico;
3. Amministrazione & Finanza

Aree a supporto reato:

1. Segreteria Generale Qualità e Gare

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite all'Organo amministrativo di Nord Milano Ambiente dall'OdV, nell'espletamento dei propri compiti.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “2” sono gli amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- I. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato: (i) predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Nord Milano Ambiente, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

- III. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dei creditori e dei terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote di Nord Milano Ambiente, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- IV. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

In linea generale e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

D.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

Per la prevenzione del reato di cui all'articolo 2625 e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, in linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- la messa a disposizione della Società di Revisione, quando incaricata, dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

D.3. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, e 2633, tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste, in linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte dell'Organo amministrativo di Nord Milano Ambiente.

D.4. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635-*bis*, la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli altri componenti degli organi sociali, i collaboratori esterni e i consulenti devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, all'organo amministrativo la violazione o il tentativo di violazione della Carta di Avviso Pubblico e del Codice Etico di Nord Milano Ambiente;
- la negoziazione dei contratti di vendita/acquisto deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere;
- previsione di modelli/clausole contrattuali standardizzati in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Nord Milano Ambiente con particolare riferimento al contenuto del presente Modello, nonché della Carta di Avviso Pubblico e del Codice Etico della Società;
- approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- attuazione di un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti, con particolare riferimento all'area commerciale.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

1. monitorare l'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati ivi previsti, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati;
2. esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente di Nord Milano Ambiente ed assumere ogni provvedimento opportuno;
3. promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, onde renderli edotti almeno delle principali nozioni sulle comunicazioni sociali, delle regole in tema di *Corporate Governance* e di quelli in materia di corruzione.

Per quanto riguarda le altre attività sensibili nelle aree a rischio l'OdV è tenuto a:

1. verificare periodicamente la documentazione contrattuale e, comunque, ove possibile la congruità

dei prezzi di vendita/acquisto e delle condizioni contrattuali pattuite.

2. verificare periodicamente il rispetto delle Procedure della Società;
3. pianificare informazione e formazione periodica del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
4. promuovere un'attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, specialmente quelli operanti nell'Area a rischio reato, finalizzate alla conoscenza ed alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Nord Milano Ambiente, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello.